

sione, si dà invece facoltà alle parti contraenti di pattuire un diverso modo d'indennità.

Come conciliare la disposizione contenuta nell'articolo 19 della legge del 1864 coll'articolo 7 dell'attuale disegno di legge?

Accenno ad un'altra disposizione, ed è quella contenuta nell'articolo 16 della legge stessa. In essa è scritto che sono esenti dal pagamento di ogni tassa di registro le affrancazioni di canoni che si fanno a senso della legge medesima.

Ora invece troviamo nella legge attuale che questa esenzione non vi è, e che anzi la tassa di registro dev'essere pagata dai Comuni, salvo poi il diritto di rimborso verso i proprietari. Parmi quindi, ripeto, conveniente modificare l'articolo nel senso da me accennato, vale a dire, aggiungere al secondo capoverso le parole seguenti: " eccezione fatta del caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 „ e dare all'ultimo capoverso la dizione seguente: " Il canone stesso è sempre affrancabile secondo le norme contenute nell'articolo 1º della legge 24 gennaio 1864, applicate le altre prescrizioni nella legge stessa contenute, in quanto non siasi nella presente legge provvisto. „

Non credo che la Commissione, e l'onorevole ministro, possano avere alcuna difficoltà ad accettare questi miei emendamenti, i quali, mentre spiegano il concetto del legislatore, impediscono questioni ed antinomie.

In ogni modo, sarò lieto di sentire le spiegazioni che saranno per dare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, persuaso che le spiegazioni stesse saranno sempre utili per l'interpretazione di questa legge; che ritengo un bisogno economico per quelle provincie in cui questi usi esistono; che ritengo come un passo verso la unificazione legislativa del regno tendente a togliere di mezzo quelle differenze che ancora esistono fra le diverse parti del regno: differenze che erano causate dalla diversità dei Governi da cui fu amministrata l'Italia prima d'ora, e che non hanno più ragione di esistere oggidì: oggidì in cui l'Italia ha raggiunto, per conservarla per sempre, la sua politica unità.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Zucconi, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Calvi dimostrano che la discussione dei disegni di legge che si fa in questa Camera conduce a migliorare i disegni di legge medesimi.

L'onorevole Calvi ha fatto tre osservazioni, nelle quali in parte la Commissione conviene. Egli ha osservato dapprima che nell'articolo quarto,

ultimo capoverso, già votato dalla Camera, si contempla il caso nel quale i pesi e le ipoteche gravino tanto la proprietà quanto gli usi che vengono affrancati; e in questo caso egli osserva che non è ragionevole che la ipoteca, che secondo l'articolo sei deve iscriversi a garanzia del canone da pagarsi, abbia un grado prevalente di fronte a quella che colpisce tanto il fondo quanto la servitù che si redime.

Noi riteniamo giusta l'osservazione dell'onorevole Calvi perchè è bene concordare le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo quarto colle disposizioni dell'articolo sei: e perciò per questa parte dichiaro che la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Calvi.

L'onorevole Calvi ha fatto una seconda osservazione. Egli trova migliore la disposizione del disegno di legge proposta dal Governo, in confronto di quella della Commissione intorno alla facoltà di redimere il canone sia colle disposizioni del Codice civile, sia conformemente alle disposizioni della legge del 1864. Ed osservando che si tratta di servitù le quali competono sempre a corpi morali (perchè se questi corpi morali non sono costituiti giuridicamente, certo coloro i quali godono di servitù costituiscono una generalità di abitanti che in tutto il concetto della legge sono equiparati a frazioni di Comuni o a Comuni) egli domanda: perchè non volete estendere la facoltà di affrancare colle norme del 1864, qualunque sia l'affrancante?

Io in verità trovo ragionevole quest'osservazione e consento nell'emendamento qualora l'onorevole ministro non abbia difficoltà di accettarlo; e credo che non ne avrà perchè esso non è che un ritorno alla formola primitiva, inquantochè si fa facoltà coll'emendamento stesso di svincolare e di affrancare il canone secondo le norme della legge del 1864, che riguarda precisamente l'affrancazione di canoni, di censi e d'interessi annui, dovuti a corpi morali.

L'onorevole Calvi fa una terza osservazione nella quale mi dispiace di non poter convenire. Egli osserva che non tutte le prescrizioni della legge del 1864 possono essere richiamate nell'ultimo capoverso dell'articolo, inquantochè alcune di esse sono in disaccordo con disposizioni che sono sancite in articoli successivi di questa legge, e cita ad esempio gli articoli 16 e 19 della legge del 1864. Ora io non trovo che vi sia una vera antinomia fra quegli articoli e le disposizioni del disegno di legge che stiamo discutendo; poichè all'articolo 19 è fatto un determinato obbligo alle parti che affrancano; ma la verità è che non viene